

Allegato alla Delib.G.R. n. 16/6 del 27.4.2023

Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali".

Relazione illustrativa

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama l'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, "Sospensione di obblighi fiscali", approvata al fine di sostenere le imprese della filiera turistica, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria.

Di seguito alcuni elementi che definiscono lo scenario macroeconomico e post pandemico in cui si inserisce la legge.

L'attuale contesto è caratterizzato da una forte incertezza connessa soprattutto all'evoluzione del conflitto in Ucraina e al dispiegarsi degli effetti del forte aumento dei prezzi energetici.

La crescita registrata dall'economia della Sardegna nella prima parte del 2022, è destinata a contrarsi per le previsioni relative al rallentamento del quadro congiunturale. In base alle stime del Rapporto Svimez per il 2022, a fronte di un rallentamento generalizzato nel Paese, la Sardegna è tra le regioni italiane che crescerà di meno nel prossimo biennio.

I segnali positivi registrati nel 2022, in termini di aumento dell'indice di liquidità finanziaria delle imprese regionali, misurano un sostanziale mantenimento delle disponibilità liquide anche a fini precauzionali, seppur con un lieve incremento delle passività a breve termine e crescita dei prestiti alle imprese sono presumibilmente destinati ad invertirsi.

Per quanto concerne il mercato del credito, sin dalla prima parte del 2022, si sono osservati i primi segnali di maggiore cautela nelle politiche di offerta dei prestiti alle imprese, con un orientamento più selettivo che riflette principalmente una più alta percezione del rischio. A fronte di un lieve aumento delle quantità offerte, si è osservato un moderato incremento degli spread applicati ai prestiti più rischiosi. Secondo le previsioni degli intermediari, formulate alla fine dell'estate, la domanda di credito delle imprese dovrebbe rallentare, mentre le politiche di offerta nei confronti delle imprese inizierebbero a essere improntate a maggiore cautela.

La manovra prevista dall'art. 12 della legge n. 17/2021, sorta per rafforzare un settore profondamente indebolito dalla crisi economica causata dalla pandemia SAR-COV 19, ben si attaglia ancora oggi al contesto sopra delineato, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di liquidità e, conseguentemente di tenuta delle imprese del settore turistico ricettivo, con attese ricadute negli altri settori della filiera turistica allargata.

L'art. 12 della L.R. n. 17/2021 si inquadra nell'ambito delle agevolazioni previste dal combinato disposto dell'art. 10 dello Statuto e dal comma 1 dell'art. 14 del Decreto legislativo n. 114 del 2016.

La disposizione è stato oggetto di riforma ad opera della Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (omnibus) che, fra l'altro, ha demandato alla Giunta regionale la definizione dei criteri attuativi di ripartizione delle risorse.

L'Assessore precisa che, la copertura finanziaria è stata programmata per 5 ML annui, vincolati già nel bilancio 2022 dell'ASE e previsti nel bilancio di previsione 2023-2025 nella parte spesa della Ras e nel



bilancio di previsione 2023-2025 nella parte entrata e spesa dell'ASE. Con legge di bilancio verrà fornita copertura anche alle misure agevolative che verranno assunte negli anni successivi in attuazione dell'intervento.

Le risorse sono destinate alle 4 misure agevolative previste dall'articolo 12 prevedendo 5 ML per le annualità 2022 e 2023 tutte da destinare alle misure agevolative di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, e 5 ML da ripartire tra tutte le misure per le annualità di attuazione 2024-2025. Con legge di bilancio verrà fornita copertura anche alle misure agevolative che risultano attuabili negli anni dal 2026.

Nell'illustrare la normativa oggetto delle direttive, l'Assessore prevede fondamentalmente due linee di agevolazioni:

- la sospensione dal pagamento dell'IRAP per tre annualità d'imposta (2021 2025) con differimento del versamento dell'IRAP dovuta – senza sanzioni e senza interessi- a decorrere dal primo anno utile dopo il 2026 (periodo di sospensione) (comma 1);
- il finanziamento a favore delle imprese, parametrato alle somme versate dalle stesse, a titolo di IRAP (comma 2) e IRES (comma 4) nelle annualità dal 2016 al 2020 per IRAP e dal 2021 al 2025 per IRES (comma 3), con restituzione senza interessi- di ciascuna delle somme finanziate a decorrere dal 2026 e nei 4 anni successivi.

L'Assessore, osserva che seppure la legge sia stata adottata nel 2021, a seguito della adozione delle allegate direttive cui il Soggetto attuatore individuato con la Delib.G.R. n. 38/3 del 21.12.2022, la Agenzia Sarda per le Entrate – ASE dovrà attenersi, il primo anno di attuazione possibile è il 2023.

Tale differimento temporale nell'attuazione rispetto alle annualità previste nella legge, tenuto anche conto delle caratteristiche di ciascuna misura agevolativa, comporta che:

- la misura di cui al comma 1, Sospensione del pagamento IRAP, sia applicabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2023 con UNICO 2024 e, pertanto, per tre anni a decorrere dall'anno d'imposta 2023 sino all'anno 2025 compreso. Le risorse necessarie a copertura delle minori entrate sono stanziate nel bilancio 2024 e 2025 e nel bilancio di previsione 2026 dovrà essere prevista la programmazione delle risorse per finanziare la annualità 2025. L'attuazione della legge per le annualità 2021 e 2022 è possibile solo a seguito di una modifica normativa e la programmazione delle risorse necessarie;
- la misura di cui ai commi 2 e 4, restituzione provvisoria IRAP e dei 7/10 dell'IRES 2016-2020, è immediatamente applicabile disponendo dei dati sul debito di imposta dichiarato e versato nelle corrispondenti dichiarazione dei redditi. Con le risorse stanziate e vincolate nel 2022 è possibile avviare le procedure per attuare la misura relativa alla annualità 2016 e così a seguire con le risorse stanziate dal 2023 per le annualità successive. Lo slittamento nella attuazione di un anno richiede una valutazione normativa e dovrà essere prevista la programmazione delle risorse per finanziare la annualità 2025;
- la misura di cui al comma 3, restituzione provvisoria dei 7/10 dell'IRES 2021-2025, è immediatamente applicabile per l'anno 2021 disponendo dei dati sul debito di imposta dichiarato e versato con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2021 con UNICO 2022. A seguito della presentazione delle successive dichiarazioni dei redditi è possibile attuare le misure agevolative per le altre annualità. Con le risorse stanziate e vincolate nel 2022 è possibile avviare le procedure per attuare la misura relativa alla annualità 2021 e così a seguire con le risorse stanziate dal 2023 per le



annualità successive. Lo slittamento naturale nella attuazione di un anno richiede una valutazione normativa e dovrà essere prevista la programmazione delle risorse per finanziare la annualità 2025.

A seguito della sospensione o della restituzione la normativa in discorso, disciplina le modalità di adempimento al versamento dell'IRAP sospesa e di riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione di imposte secondo quando di seguito esposto:

- il comma 1 stabilisce che II versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione (2021-2025), in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- il comma 2 stabilisce che il riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione di IRAP versata dal 2016 al 2020, è eseguito, al termine del periodo di sospensione (2021-2025), in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- il comma 3 prevede che il riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione dei 7/10 dell'IRES versata dal 2021 al 2025, è eseguito direttamente a favore della Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- il comma 4, infine, sancisce che il riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione dei 7/10 dell'IRES versata dal 2016 al 2020, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.

Considerata la necessità di precisare la natura delle misure agevolative e, al fine di disciplinare le modalità ed i criteri di attuazione oltre che il loro inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato e la normativa europea, l'Assessore evidenzia la necessità di definire i contenuti delle "Direttive di attuazione".

In particolare, l'Assessore evidenzia che le direttive definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, le modalità operative che devono essere adottate dall'Agenzia Sarda delle entrate – ASE, che opera in nome e per conto della RAS, per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le modalità operative per l'erogazione dell'agevolazione, i criteri per il riparto delle risorse disponibili, la tipologia dei controlli, la revoca o decadenza delle agevolazioni.

Di seguito si ripercorrono le direttive per articolo.

Articolo 1 - Oggetto

L'articolo delinea l'ambito di intervento delle direttive che sono adottate in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 17 del 2021 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

Al comma 1 sono specificati gli elementi necessari ad individuare i soggetti beneficiari e delimitare l'ambito di intervento:

 presupposto soggettivo: il soggetto fruitore deve essere un'impresa appartenente alla filiera turistica, e deve essere in attività alla data del 1° gennaio 2021. Sono pertanto escluse tutte le medesime imprese non più operative alla data del 1 gennaio 2021, a seguito di cessazione attività o avvio di procedure che impediscono lo svolgimento ordinario della attività;



- presupposto oggettivo: le imprese devono gestire strutture ricettive da almeno sette anni, quindi essere operative dal 1 gennaio 2014;
- presupposto territoriale: le imprese devono avere domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna.

Al comma 2, si richiede l'iscrizione presso la CCIAA territorialmente competente da cui sia possibile dedurre la piena operatività.

Al comma 3 si individuano alcune situazioni o condizioni, come previste da normativa specifica, al verificarsi delle quali per le imprese coinvolte, è limitato l'accesso a qualunque erogazione da parte della PA, comportando l'esclusione dal beneficio stesso. Pertanto l'impresa:

- non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali
 o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato
 preventivo con continuità aziendale;
- non deve essere destinataria di sanzioni interdittive (D.Lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2);
- deve operare nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e deve aver provveduto al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- deve operare nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 5 del 2016, così così sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16 in materia di posizioni debitorie nei confronti dell'amministrazione regionale e dei suoi enti.

Articolo 3 - Definizione di impresa della filiera turistica

L'articolo individua i soggetti appartenenti alla filiera turistica mediante la puntuale indicazione dei codici ATECO. Si fa riferimento, nello specifico, alle imprese aventi seguenti codici ATECO: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.51, 55.20.53, 55.30.00, 55.90.10, 55.90.20.

Articolo 4 - Soggetto attuatore

L'articolo affida l'attuazione delle direttive alla Agenzia Sarda delle Entrate, in qualità di soggetto attuatore in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022, che opera in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 5 - Caratteristiche del beneficio

L'articolo intende declinare le 4 misure agevolative inquadrandole concretamente nella natura, nella modalità attuativa e nella tempistica possibile a decorrere dall'anno in corso (2023) sia per la fruizione del beneficio e sia per la sua restituzione. Le misure sono fruibili dalle imprese interessate, unitariamente o alternativamente, in relazione a diversi anni d'imposta, con una durata complessiva che varia in relazione alla tipologia di agevolazione.

Lettera a). Si precisa che la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è applicabile per gli anni di imposta 2023, 2024, 2025. La sospensione opera sia per i versamenti in acconto sia per i versamenti a saldo. La sospensione abbraccia un arco temporale di almeno 5 anni, che decorrano dall'anno di fruizione. Considerato che la misura del 2023 potrà essere compiutamente fruita solo nel 2024, in sede di Dichiarazione IRAP per l'anno di imposta 2023, il beneficiario provvederà a adempiere al regolare versamento del dovuto sospeso nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta del 5 anno successivo.



Pertanto il versamento dell'IRAP sospesa nel 2023, 2024 e 2025 è rispettivamente eseguita nella dichiarazione IRAP 2029, 2030, 2031, per un importo pari all'IRAP sospesa a ciascuna annualità, senza applicazione di interessi, e di sanzioni per l'omesso versamento, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente alla scadenza di ciascuna rata.

La natura del beneficio rientra nelle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 114/2016 al comma 1 dell'articolo 14.

L'agevolazione fiscale è il differimento del versamento del tributo, congelando l'applicazione di sanzioni per tardivo versamento e gli interessi di mora.

La platea delle imprese interessate da questa misura agevolativa è condizionata dalla modifica intervenuta con la legge di bilancio 2022 - L. n. 234 del 2021 che ha previsto, a partire dall'anno d'imposta 2022, la non debenza dell'imposta da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997". Al contrario, le società e le associazioni professionali continueranno ad essere assoggettate al tributo (esplicativa sul punto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 18.02.2022). Nel caso in specie, la misura agevolativa è applicabile solo alle Società che rientrano nei presupposti declinati all'articolo 2.

Lettera b). Si precisa che la misura definita: "Restituzione, a titolo provvisorio, delle somme effettivamente versate, tra il 2016 e il 2020, a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" è attuabile a partire dall'anno 2023. Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche la restituzione provvisoria dell'annualità 2017, e così a seguire negli anni successivi per le annualità dal 2018 al 2020, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio.

La volontà del legislatore di restituire provvisoriamente l'IRAP versata tra il 2016 e il 2020 è attuabile erogando un contributo annuo nelle annualità tra il 2021 e il 2025, il cui importo è pari all'IRAP versata rispettivamente nelle annualità tra il 2016 e 2020.

Le somme così erogate devono essere restituite – senza maturazione di interessi - a decorrere dal 2026. Pertanto le somme equivalenti all'IRAP del 2016, devono essere restituite nel 2026, quelle del 2017 nel 2027, e così via sino al 2030.

La categoria dei potenziali fruitori interessati ad accedere alla agevolazione riguarda le imprese costituite sotto forma di ditta individuale o societaria che hanno versato IRAP nelle annualità 2016-2019.

Lettera c). Si precisa che la misura definita "Restituzione, a titolo provvisorio, delle 7/10 delle somme effettivamente versate, tra il 2021 e il 2025, a titolo Imposta sul reddito delle Società IRES" è attuabile a partire dall'anno 2023. Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2021, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2024, l'ASE potrà attuare anche la restituzione provvisoria dell'annualità 2023, e così a seguire negli anni successivi per le annualità dal 2024 al 2025, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio.

La volontà del legislatore di restituire i provvisoriamente i 7/10 dell'IRES versata tra il 2021 e il 2025 è attuabile erogando un contributo annuo nelle annualità 2023 e successive, il cui importo è pari ai 7/10 dell'IRES versata rispettivamente nelle annualità tra il 2021 e 2025.

Le somme così erogate devono essere restituite – senza maturazione di interessi - a decorrere dal 2026. Pertanto le somme equivalenti ai 7/10 dell'IRES del 2021, erogate nel 2023, devono essere restituite nel 2026, quelle del 2022 nel 2028, e così via sino al 2030.



La categoria dei potenziali fruitori interessati ad accedere alla agevolazione riguarda solo le imprese costituite sotto forma di societaria aventi personalità giuridica, che hanno versato IRES nelle annualità 2021-2025.

Lettera d). Si precisa che la misura definita "Restituzione, a titolo provvisorio, delle 7/10 delle somme effettivamente versate, tra il 2016 e il 2020, a titolo Imposta sul reddito delle Società IRES" è attuabile a partire dall'anno 2023. Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche la restituzione provvisoria dell'annualità 2017, e così a seguire negli anni successivi per le annualità dal 2018 al 2020, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio.

La volontà del legislatore di restituire i 7/10 dell'IRES, versata tra il 2016 e il 2020, è attuabile erogando un contributo annuo nelle annualità tra il 2021 e il 2025, il cui importo è pari i 7/10 dell'IRES versata rispettivamente nelle annualità tra il 2016 e 2020.

Le somme così erogate devono essere restituite – senza maturazione di interessi - a decorrere dal 2026. Pertanto le somme equivalenti ai 7/10 dell'IRES del 2016, devono essere restituite nel 2026, quelle del 2017 nel 2027, e così via sino al 2030.

La categoria dei potenziali fruitori interessati ad accedere alla agevolazione riguarda solo le imprese costituite sotto forma di societaria aventi personalità giuridica, che hanno versato IRES nelle annualità 2016-2019.

Lettere da a) a d). Per tutte le misure agevolative è previsto un avviso pubblicato a cura dell'ASE nel rispetto delle presenti direttive come meglio esposto al successivo articolo 8.

Lettere b), c) d). Per tutte le misure agevolative definite "Restituzione, a titolo provvisorio" si precisa che:

- le somme sono erogate dall'ASE, in nome e per conto della RAS, e sono restituite all'ASE che riversa alla RAS;
- non si tratta di una agevolazione fiscale e nemmeno di una reale restituzione di imposta che dovrebbe avvenire per il tramite della AE Agenzia delle Entrate in qualità di struttura di gestione. Si tratta invece di una mera erogazione di somme soggette a restituzione a tasso agevolato pari a zero, comunemente definito prestito a tasso agevolato. La natura dell'agevolazione è stata oggetto di attenta analisi anche per le corrette modalità di inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato, come meglio esposto nel successivo articolo 6.

Lettere c) e d). Possono accedere al beneficio esclusivamente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia e con domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna.

Articolo 6 - Disciplina europea in materia di aiuti di stato

L'articolo ha l'obiettivo di definire la tipologia di aiuto nel quale le misure agevolative ricadono e conseguentemente delinea gli aspetti inderogabili cui la fruizione del beneficio è subordinata.

L'effettivo accesso alle agevolazioni sarà fortemente determinato dalla misura degli aiuti di cui si è già usufruito nel triennio, in qualità di impresa unica secondo le regole comunitarie degli aiuti de minimis.

Va precisato che l'individuazione del regime di aiuti e il corretto inquadramento delle diverse misure in cui si articola la legge si è rivelata fondamentale, sia con riguardo al rispetto della normativa comunitaria, sia con



riguardo all'articolazione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate ed alla corretta messa in opera degli adempimenti relativi alla Dichiarazione IRAP ed al Registro nazionale degli aiuti.

Sotto il primo profilo, il superamento dei tempi previsti dal Temporary Framework e la presenza di un parere solo interlocutorio da parte del Distinct Body, per quanto concerne nello specifico il regime de minimis, ha reso necessario in primis l'approfondimento della ventilata possibilità di riferirsi al Regolamento de minimis, con la successiva richiesta di un nuovo parere al Distinct Body che consentisse anche di distinguere nell'ambito del Regolamento de minimis le tipologie di auto e le regole applicabili alle agevolazioni previste dall'art. 12: sospensione d'imposta e prestiti.

Conseguentemente, si è reso necessario approfondire e con il Distinct Body e con la Sfirs, in virtù del *core* business delle due strutture, il concetto di ESL (equivalente sovvenzione lorda), di tasso di mercato applicabile e di rating.

Comma 1. Si è definito che i benefici della misura dell'articolo 12 della a L.R. n. 17/2021 sono riconosciuti in conformità e nei limiti delle disposizioni europee ed in particolare del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, prorogato con Regolamento (UE) 2020/972. Tenuto conto che il suddetto regolamento è in scadenza al 31.12.2023 è opportuno ancorare l'attuazione della misura anche a futuri regolamenti adottati dalla UE sostitutivi del 14074/2013.

È conseguente che l'effettivo accesso alle agevolazioni sarà fortemente determinato dalla misura degli aiuti di cui l'impresa ha già usufruito nel triennio, in qualità di impresa unica, secondo le regole comunitarie degli aiuti de minimis, che definiscono il tetto di aiuti fruiti nel triennio in 200.000 euro. Esempio: Per un aiuto fruito nel 2023 bisogna considerare il triennio in cui il 2023 cade a cavallo, quindi il triennio 2022-2024.

Al comma 2 è specificato che l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, prorogato con Regolamento (UE) 2020/972, comporta anche l'esclusione di alcune imprese, come declinate dall'articolo 1 paragrafo 1 e 2.

Al comma 3 si chiarisce che entrambe le misure agevolative, come descritte nell'articolo 5, sono considerati aiuti «de minimis» ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013. Vale a dire:

- la misura definita "sospensione di imposta" di cui al comma 1 dell'articolo 5, è riconducibile ad una agevolazione fiscale (articolo 4 paragrafo 7 Regolamento (UE) n. 1407/2013), in cui il quantum dell'aiuto è riconducibile ad un prestito (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013) da restituire entro un massimo di 5 anni a tasso agevolato pari a zero;
- la misura definita "Restituzione a titolo provvisorio" di cui ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 5, riconducibile ad un prestito (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013) da restituire entro un massimo di 5 anni a tasso agevolato pari a zero.

Al comma 4 si rende necessario declinare i criteri che l'ASE deve seguire nella preistruttoria che precede la fruizione della misura riconducibile ad un prestito (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013) al fine di considerare la misura un aiuto di stato trasparente (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013).

La prima condizione presuppone che l'impresa non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale. Tale condizione è già causa di esclusione per accedere al beneficio come previsto all'articolo 2,comma 3, lettera a).



La seconda condizione è che l'impresa richiedente non si trovi nella condizione che consenta l'avvio di una procedura concorsuale su richiesta dei suoi creditori. Tale aspetto presuppone una valutazione sulla solvibilità dell'azienda. Al successivo comma 7, si determina con quali modalità tale attestazione è resa.

La terza condizione è che la concessione sia assistita da garanzia, e a tal fine si autorizza l'ASE a chiedere il rilascio di apposita garanzia pari al 50% della somma agevolata, oppure che l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

L'ASE adotta un proprio provvedimento di autorizzazione alla fruizione per la sospensione dell'IRAP con indicazione dei nominativi assegnatari dell'agevolazione e adotta un provvedimento concessorio per la "restituzione a titolo provvisorio" con indicazione dei nominativi beneficiari, l'importo del beneficio e l'ammontare dell'aiuto (ESL - equivalente sovvenzione lorda).

Il comma 5 evidenzia su chi ricadono gli obblighi di trascrizione nel registro RNA e al comma 6 si richiama anche l'informativa rilasciata dalla medesima trascrizione che può comportare l'esclusione dal beneficio.

Al comma 7 si chiarisce che la condizione di solvibilità deve essere attestata da una banca e che per le grandi imprese occorre anche il rilascio di un attestato di rating non inferiore a B-.

Al comma 8, considerato che la misura dell'aiuto de minimis della "sospensione" è da considerarsi automatico, si rinvia a successivi accordi con l'Agenzia delle Entrate – AE sulle modalità operative o tecniche. Va comunque precisato che negli aiuti automatici il triennio da considerare ai fini del tetto di aiuto marca l'anno di fruizione, come primo anno del triennio, perchè la registrazione nel RNA avviene l'anno successivo. ESEMPIO caso sospensione IRAP. Anno di imposta 2023, anno di dichiarazione della fruizione 2024 (in DR), Anno di registrazione in RNA 2025. Il Triennio da considerare al fine del calcolo del tetto degli aiuti è il 2024-2026.

Al comma 9 si prevede l'esigenza di affidare o convenzionare a terzi parte dell'istruttoria. Ai sensi del Regolamento UE 14/08 l'applicazione del tasso d'interesse di mercato ai fini del calcolo dell'ESL, presuppone la definizione del medesimo, in subordine ad un rating aziendale. Tale operazione di natura squisitamente bancaria, esula dalle competenze della struttura dell'ASE, e pertanto le direttive autorizzano l'ASE a convenzionare parte della istruttoria mirante a determinare il rating, e il tasso di mercato, per esempio alla SFIRS o ad altro soggetto, laddove non si disponga già di un rating di impresa certificato.

Il comma 10 precisa le caratteristiche per definire l'impresa unica, come definita nell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento UE 1407/2013

Articolo 7 - Cumulabilità

Le regole in tema di cumulabilità cui si riferiscono le presenti direttive, sono dettate dalla normativa comunitaria. In particolare, è previsto che gli aiuti in «de minimis», concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013, possano essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis», solo se l'importo complessivo non superi il massimale di 200.000,00 euro.

E, ancora, si applica la regola per cui gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Si precisa che ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le imprese controllate (di diritto o di fatto) devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria e gli importi degli aiuti ricevuti da due o più



imprese saranno considerati complessivamente, secondo le regole di cui al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18/12/2013 in tema di Impresa Unica.

Articolo 8 - Modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni dell'art. 12 della L.R. n. 17/2021, per ciascuno degli anni di attuazione dell'intervento in oggetto, si procederà alla pubblicazione di uno o più Avvisi rivolti alle imprese interessate che potranno scegliere di accedere a tutte le misure previste dall'avviso o solo ad alcune di esse.

Per l'accoglimento delle istanze, riferite ad ogni tipologia di misura, si rinvia a quanto contenuto nell'avviso circa i termini e secondo le modalità, pena l'inammissibilità della domanda.

Al comma 4 si chiarisce come usufruire della sospensione IRAP nel 2023, e con la stessa modalità negli anni successivi. L'istanza deve essere presentata entro i termini per il pagamento del primo acconto. In tale data infatti sono scaduti i termini previsti per il versamento del primo acconto 2023 (anno in corso) ed è pertanto possibile conoscere la base di calcolo degli acconti 2023 e l'imposta 2022 è considerata presuntivamente quella dovuta per il 2023. L'istante, se ha elementi disponibili e ragionevolmente certi e ritiene che per l'anno in corso l'IRAP possa essere superiore, può anche comunicare l'importo stimato. In tale fase l'istanza è necessaria per valutare l'impatto delle richieste di sospensione nell'anno 2023 (anno in corso) al fine di garantire la copertura finanziaria della misura a valere sulle risorse stanziate e disponibili nel 2023 e presuntivamente nel 2024. Poiché chi accede alla misura della sospensione non può frazionare l'importo fruibile, sono accolte le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo e sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

In prima istanza è possibile redigere solo un provvedimento di autorizzazione alla fruizione, con riserva. Lo scopo è una pre istruttoria che verifica se dalla domanda risulta il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso e il rispetto delle condizioni imposte dal Regolamento UE in materia di aiuti di stato. Solo con la presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta in corso (DR 2024 per l'anno 2023) sarà possibile conoscere con esattezza chi ha fruito e l'importo effettivamente fruito. Entro i termini convenuti l'elenco dei soggetti pre autorizzati è trasmesso all'AE per gli adempimenti di competenza.

Ai commi 7 e successivi si evidenzia, data la diversità delle misure agevolabili afferenti la "provvisoria restituzione", che gli avvisi possono riguardare una o più misure agevolabili.

Poiché il parametro di calcolo è l'imposta come desumibile dalle dichiarazioni di imposta presentate, è ragionevole che la "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta degli anni dal 2016 al 2020, sia perfettamente calcolabile dato che le Dichiarazioni di imposta della più recente annualità passata (il 2020) sono state presentate nel 2021. Pertanto nel 2023 si potrebbero indire avvisi per tutte le annualità, salvo che la copertura finanziaria disponibile è limitata a solo due annualità.

Relativamente alla "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta degli anni dal 2021 al 2025, si ritiene che sia calcolabile solo quella correlata alle ultime Dichiarazioni di imposta i cui termini di presentazioni sono conclusi e cioè il 2021. Per il 2022 è necessario attendere la conclusione dei termini obbligatori per la presentazione dei dichiarativi fiscali fissati al 30 novembre di ciascun anno.

Ciò significa che nel 2023:

- A) disponendo della copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2022 accantonato tra le quote vincolate al risultato di amministrazione dell'ASE, è verosimile potere predisporre gli avvisi per:
 - 1. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2016 (commi 2 e 4);



- 2. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2021 (comma 3);
- B) disponendo della copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2023 in spesa della RAS e in entrata dell'ASE è verosimile poter predisporre gli avvisi per:
 - 1. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2017 (commi 2 e 4);
 - 2. sospensione IRAP parametrata agli acconti dovuti per l'anno 2023.

Per quanto sopra esposto, si rinvia quindi al comma 9, che correttamente richiama l'attenzione sulla articolazione di differenti avvisi che possono anche non essere contestuali e tengano conto della effettiva disponibilità della conoscenza dei dati come parametro di calcolo e che l'avviso, e quindi l'accoglimento delle istanze, è in subordine alle risorse effettivamente disponibili.

Relativamente alle istanze riferite alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, la fase istruttoria si conclude con l'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio e con l'adozione del provvedimento concessorio con indicazione dell'importo concedibile determinato con le modalità previste nel successivo articolo 9 e con indicazione della misura dell'aiuto.

Articolo 9 - Autorizzazioni, concessione ed erogazione dei benefici

Chiarito, dunque, il quadro dei soggetti beneficiari, con i limiti sopra descritti, premessa la necessità di pubblicazione di un Avviso Pubblico per la fruizione dei benefici, si è proceduto all'individuazione di criteri per la ripartizione delle risorse, che possano essere idonei, nell'ipotesi (verosimile) in cui quanto richiesto dalle imprese, ricomprese nell'insieme non ulteriormente circoscritto dalla legge regionale in oggetto, ecceda le disponibilità finanziarie.

Nei primi commi si ribadisce la tipologia di provvedimento adottabile per le varie misure, descrivendo con più dettaglio le modalità di fruizione della sospensione IRAP che decorre sin dal versamento degli acconti.

Nei successivi commi sono descritte le modalità di riparto delle somme disponibili tra misure agevolative e a seguire le modalità di riparto se le risorse dovessero risultare insufficienti (solo per le misure di "provvisoria restituzione"

Ai fini del riparto delle risorse tra le misure agevolative, va ricordato che la modifica normativa a livello nazionale in materia IRAP decorrente dal 2022, che esclude dal campo di applicazione dell'IRAP le ditte individuali, comporta una analisi di impatto differente delle misure osservate ante 2022 e post 2022.

A tal fine si considera che le imprese individuali, aventi i codici ATECO coinvolti nella platea dei beneficiari, sono circa 400.

Le imprese con personalità giuridica aventi i codici ATECO coinvolti nella platea dei beneficiari, sono circa 750 e l'IRES per la procedura di calcolo impatta maggiormente dell'IRAP.

In prima approssimazione, si può quindi ritenere che potranno accedere alla misura di cui al comma 1 (sospensione IRAP dal 2023) 400 imprese in meno rispetto alle altre misure agevolative.

Per quanto sopra esposto, al comma 4 si definisce la modalità di riparto delle somme stanziate nei bilanci per ciascuna annualità, pari a 5 MI per ogni anno tra le varie misure agevolative, al netto delle necessarie spese per l'attuazione, come segue:

- a) euro 1/5 per la sospensione dell'IRAP di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2021
- b) euro 4/5 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 17/2021. La quota di 2/3 è così ripartita:



- euro 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente all'IRAP comma 2 della L.R. n. 17/2021;
- 2. euro 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 3 della L.R. n. 17/2021;
- 3. euro 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 4 della L.R. n. 17/2021.

Considerato quanto già esposto relativamente all'articolazione di differenti avvisi che tengano conto della effettiva disponibilità dei dati alla base di calcolo e delle risorse effettivamente disponibili, l'articolo autorizza l'ASE ad destinare l'intero stanziamento del 2022 alle sole misure agevolative finanziabili e cioè:

- 1. provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2016 (commi 2 e 4);
- 2. provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2021 (comma 3).

Nell'articolo si ribadisce l'esigenza di destinare la quota di 1/3 per la sospensione dell'IRAP di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2021 secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze, ovviamente alle imprese che abbiamo i reguisiti per l'ammissione.

Ai commi 6 e 7 si chiarisce la modalità di attribuzione del beneficio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 17/2021.

In ultimo, ai commi 8 e 9 si dispone delle possibili economie. Se a seguito di un avviso coinvolgenti più misure agevolative, le somme richieste per una misura risultassero inferiori a quelle disponibili, l'eccedenza delle somme disponibili può essere dirottata verso la misura che necessita – per richieste ricevute – maggiori risorse.

Laddove le somme destinate per tutte le misure messe a bando, siano state complessivamente superiori alle richieste, le economie complessive di ciascuna misura agevolabile sono portate in aumento dello stanziamento programmato per la misura della sospensione IRAP da utilizzarsi nella annualità successiva, a garanzia della copertura finanziaria della misura i cui dati certi sono noti solo nell'anno successivo.

Articolo 10 - Versamento a seguito del periodo di sospensione e restituzione

Si ricorda, poi, che al termine del periodo di sospensione o in caso di revoca, l'Agenzia delle Entrate dovrà, a seguito del mancato versamento, emettere i provvedimenti conseguenti a norma di legge.

Per quanto attiene, invece, la gestione dell'agevolazione di "provvisoria restituzione", che sostanzialmente si configura quale prestito e successiva restituzione, il rapporto riguarda l'impresa e l'amministrazione regionale che la gestisce tramite l'Agenzia Sarda delle Entrate a cui è stata trasferita la competenza. Per il recupero delle somme dovute non onorate alla scadenza naturale, avviene con le procedure previste dalla normativa vigente maggiorate degli interessi di legge.

Articolo 11 - Controlli

In merito ai controlli, l'Assessore precisa che gli stessi possono essere effettuati dall'ASE in qualsiasi momento allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni delle presenti Direttive e dell'Avviso nonché sulla scorta di un apposito regolamento interno che determinerà modalità, tempi e procedimenti.



Articolo 12 - Decadenza e revoca

Per quanto concerne l'art. 12, prosegue l'Assessore, la non veridicità delle dichiarazioni, salva l'applicazione delle sanzioni penali, determina la decadenza e la revoca dai benefici, nonché il divieto di accesso ad ulteriori contributi, ai sensi della normativa vigente.

La notifica del provvedimento di decadenza e/o revoca del beneficio, conseguente ai controlli successivi che verificano la veridicità delle dichiarazioni, comporta l'onere del recupero delle somme.

Al comma 2 chiarisce che, se il provvedimento concerne la revoca del beneficio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 (sospensione del pagamento dell'IRAP), l'Agenzia Sarda delle Entrate, notifica alla Agenzia delle Entrate e all'impresa beneficiaria per conoscenza. Quest'ultima deve provvedere al versamento delle somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.

Analogamente, il comma 3 evidenzia che il provvedimento che esclude l'istante dalla possibilità di fruire del beneficio della sospensione dell'IRAP, adottato a seguito di conclusione dell'istruttoria da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, è notificato all'impresa istante, entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi stessa, la quale deve provvedere al versamento delle somme, in termini di acconti IRAP non versati, maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.

Al comma 4 chiarisce che, se il provvedimento concerne la revoca del beneficio correlato alle misure di "provvisoria restituzione" è notificato all'impresa beneficiaria, comporta inoltre il recupero delle somme con riversamento nelle casse della Regione Autonoma della Sardegna, anche mediante l'ASE, maggiorate degli interessi, così come previsto per legge.

È parimenti salva ogni altra attività di controllo e recupero promossa dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli di propria competenza, come previsto in convenzione.

Articolo 13 - Pubblicazioni

Le Direttive di attuazione e gli avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell'ASE (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).